



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2010 (18.06)
(OR. en)**

10789/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0090 (NLE)**

**UD 177
MED 65**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. prop. Com:	9986/10 UD 144 MED 44
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto costituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

1. Il 21 aprile 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, intesa a stabilire la posizione dell'Unione europea in seno al suddetto Comitato misto riguardo alla proroga per tre anni del periodo transitorio di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del protocollo n. 3 allegato a detto accordo di associazione e alla revisione delle aliquote applicabili agli oneri doganali.
2. Nella riunione del 2 giugno 2010 il Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali) ha raggiunto un accordo sul testo della proposta¹.

¹ FR e UK hanno avanzato una riserva d'esame parlamentare. È inteso che tali riserve saranno sciolte prima dell'adozione della decisione da parte del Consiglio.

3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto:

- confermare l'accordo raggiunto in sede di Gruppo;
- invitare il Consiglio ad adottare la decisione del Consiglio quale figura nel doc. 10748/10 UD 170 (testo messo a punto dai giuristi/linguisti) tra i punti senza discussione di una delle prossime sessioni.
